



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Edilizia
viale Jacopo Barozzi n°340, 41124, Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209111 www-provincia.modena.it provinciadimoden@cert.provincia.modena.it

ISTITUTO “DON MAGNANI” A SASSUOLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE PARETI MOBILI DIVISORIE NELLA PALESTRA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI	
- Importo lavori	€ 14.159,00
- Oneri per la sicurezza	€ 300,00
Totale Lavori	€ 14.459,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22%	€ 3.180,98
Totale Somme a disposizione	€ 3.180,98
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 17.639,98

Modena, Luglio 2020

Il Progettista
(Geom. Massimiliano Pellizzola)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Annalisa Vita)

ART. 1
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori oggetto del presente appalto consistono nella manutenzione straordinaria delle 2 pareti mobili divisorie presenti nella palestra dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Don Magnani", ubicato in Piazza Falcone e Borsellino 3 a Sassuolo (MO).

<u>TIPOLOGIA INTERVENTO</u>	<u>CODICE CPV</u>
07 Manutenzione Straordinaria	45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti

ART. 2
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori previsti con corrispettivo a misura compresi nell'appalto ammonta a € **17.639,98**, di cui € **14.159,00** per lavori, € **300,00** per oneri della sicurezza ed € **3.180,98** per IVA al 22%.

ART. 3
CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio tasse di bollo, registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'assuntore, di notifica, per copie, stampe, fotografie di lavori, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Per gli importi inferiori ad € 40.000,00 al netto IVA si procederà mediante la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, articolo 32, comma 14), senza onere alcuno per l'Appaltatore, spese fiscali escluse.

ART. 4
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di esecuzione e copertura assicurativa, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza

quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO - PENALITA' IN CASO DI RITARDO

La durata dell'appalto e il relativo tempo di esecuzione è previsto in giorni **20 (venti)** naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di lavorazioni da eseguirsi nel periodo estivo, l'impresa deve garantire la continuità delle stesse anche nei giorni destinati alle ferie consuetudinarie (periodo di Ferragosto); dovrà quindi provvedere per tempo all'approvvigionamento di quei materiali che in tale periodo non riuscisse a reperire.

ART. 5 BIS LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dei Lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le opere, potrà ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

ART. 5 TER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 5, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Nel caso di sospensione del cantiere, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dietro emissione da parte della ditta di regolare fattura. Il pagamento verrà effettuato entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento delle fatture, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC.

ART. 7 PREZZI DI ELENCO

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto saranno liquidati sulla base dei prezzi unitari offerti. Tali prezzi comprendono:

- A) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché tutti gli oneri per le assicurazioni sociali;
- B) per i noli e per i trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari, le attrezzature e gli automezzi funzionanti, pronti all'impiego e dotati degli accessori e delle attrezzature necessari;
- C) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere;
- D) per i lavori a misura: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari la mano d'opera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi unitari offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART. 8 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 9 NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

La realizzazione delle opere deve essere effettuata come indicato dalla Direzione Lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

ART. 10 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori.

L'Impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

ART. 11 ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO

L'Impresa dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale, artigiana o agricola, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, e alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non risponda formalmente o motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può porre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate non saranno ad alcun titolo corrisposti interessi.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle Leggi, Regolamenti e prescrizioni emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc.

ART.11 BIS CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'importo del contratto, alla tipologia della prestazione richiesta ed alle modalità di affidamento, non viene richiesta la garanzia a corredo dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in relazione al contenuto del contratto, alla tipologia della prestazione richiesta che non richiede lavorazioni specialistiche o di particolare complessità ed alle modalità di affidamento, non viene richiesta la garanzia definitiva. L'esonero della prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art.11 TER ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 9, nelle more dell'emanazione dei nuovi schemi tipo e schede tecniche previsti per le polizze assicurative, si ritiene di richiamare, applicandolo integralmente nel presente Capitolato, il contenuto del previgente D.M. 123/2004 (articolo 23) allo Schema tipo 2.3 / Scheda tecnica 2.3. Tale polizza, pertanto, dovrà rispettare quanto previsto dal citato articolo 103, comma 9, nonché le previgenti disposizioni in merito sia alla "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione", sia alla "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere". Conseguentemente, la stessa dovrà prevedere:

- a) per le opere: una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA;
- b) per le opere preesistenti: una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00;
- c) per la demolizione e sgombero: una somma assicurata non inferiore a € 50.000,00.

Per la parte relativa alla "Responsabilità civile per danni causati a terzi", la polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00.

Nell'ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l'ultimazione dei lavori, alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente Capitolato, copia della polizza di cui al presente articolo (C.A.R.) deve essere consegnata dall'Impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12

NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 13

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'Appaltatore, altresì, è tenuto (fino alla fine dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19) al rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri ed ambienti di lavoro".

ART. 14

PIANI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

ART. 15

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

ART. 16

OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'Allegato XIII del citato Decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla CCIAA, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento oppure Sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 17

SUBAPPALTO

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore.

Il subappalto viene autorizzato dall'amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata autorizzazione, il contratto di subappalto è da intendersi nullo, in quanto contrario a norma imperativa e l'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto di appalto in quanto la stipula del contratto di subappalto senza autorizzazione è da configurarsi quale grave inadempimento dell'Appaltatore. L'affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'articolo 16 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

ART. 18

OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Generale, dal Regolamento generale e dal presente Capitolato Speciale, l'Impresa è tenuta ad adempiere anche ai seguenti obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Impresa è tenuta a dirigere i cantieri mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole fasi di lavoro, l'impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Direttore del cantiere. Gli elaborati relativi alla contabilità dei lavori dovranno contenere tutte le misure e tutti gli sviluppi

delle operazioni aritmetiche necessarie per identificare e verificare ogni lavoro a misura eseguito nel corso dell'appalto.

Nell'ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali, l'Appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 20, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e l'indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

ART. 19 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione di lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da effettuare con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro in funzione della struttura edilizia presso la quale si dovrà intervenire.

ART. 20 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai lavori e per non produrre danni a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restando sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 14 e 15 del presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;

j) in ogni caso in cui il Direttore Lavori accerta comportamenti dell'Appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, si rendano necessari lavori supplementari che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

ART. 22

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016), del Regolamento (D.P.R. 207/2010) per la parte in vigore ed applicabile, del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori approvato con D.M. 145/2000 per le parti vigenti.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo le norme tecniche vigenti al momento dell'appalto e, comunque, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

ART. 23 CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.